



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. n. 373/2014

Del 22/12/14

Dep. 22/12/14

Fasc. Nr. 944/2014/RS

Cron. Nr. 3096/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.944 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da

B. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, [REDACTED]
presso e nello studio dell' [REDACTED] nta e
difende unitamente [REDACTED] ae
da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via dell' [REDACTED]
presso l' [REDACTED] rappresenta e difende come da
procura generale alle lit [REDACTED]

23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : iscrizione gestione commercianti

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 dicembre 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 dicembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26 agosto 2014 B. [REDACTED] I. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS affinché fosse accertato che non risultavano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione obbligatoria dello stesso alla gestione commercianti Inps e affinché conseguentemente fosse annullato il verbale d'accertamento notificatogli il 6 agosto 2013 e il provvedimento con cui gli era stato comunicato di aver provveduto alla sua iscrizione nella gestione commercianti come titolare d'impresa dal 1.1.2008 dichiarando che nulla era dovuto dallo stesso all'Inps a titolo di contributi e sanzioni civili.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 20 ottobre 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso e che parte ricorrente fosse condannata al pagamento di contributi fissi pari ad euro 18.032,40 per gli anni indicati nel verbale ispettivo impugnato oltre a

contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale di legge e le somme aggiuntive.

Esponava dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si evidenzia, innanzitutto, che come risulta dalla visura camerale, dalla documentazione in atti e come non controverso tra le parti la società **[REDACTED]** snc nel periodo oggetto del verbale di accertamento ha svolto unicamente attività di locazione dei propri immobili

Occorre, quindi, valutare preliminarmente se detta attività possa essere considerata commerciale ai fini previdenziali dal momento che si tratta di necessario presupposto per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

Si ritiene di aderire al recente orientamento della Suprema Corte (Cass. lav. n. 3145/2013) secondo cui "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".

In particolare la Suprema Corte ha così argomentato: "La sentenza impugnata ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione



commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale.

Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze



o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale.

Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.

Nè si può invocare, come sostenuto dall'Inps, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacchè colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare"

Orbene si ritiene di aderire a detto orientamento stante la funzione nomofilattica della Suprema Corte e per esigenze di certezza del diritto.

Né in contrario, a ben riflettere, è dirimente che detta attività di natura non commerciale ai fini previdenziali sia stata svolta nelle forme della società commerciale in quanto ciò se del caso può

piuttosto rilevare in relazione alla legittimità o meno dello svolgimento in tale forma societaria di detta attività.

Si ritiene che le spese debbano essere compensate stante la controvertibilità giuridica della fattispecie in quanto vi è contrasto tra la giurisprudenza di merito e la pronuncia della Suprema Corte sopra citata è unica oltre che succintamente motivata.

P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.944/2014 così provvede :

- 1) Accerta che non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti di Ido Barbieri per tutto il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo e conseguentemente annulla il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti Inps e dichiara che nulla è dovuto dallo stesso per i contributi e le sanzioni per cui è causa
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 22 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Rita Serri', written over the stamp area.